



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

## **Circolare n.1 del 11 gennaio 2023**

*Legge 29 Dicembre 2022 n. 197 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 Dicembre 2022*

### **Novità fiscali**

#### **Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale**

Bonus energetici alle imprese anche per i consumi del primo trimestre 2023. La misura dell'agevolazione è innalzata al 35% per quelle diverse dalle energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). I crediti d'imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023

#### **Misure per il contenimento del costo delle bollette energetiche**

Per il primo trimestre 2023: annullati gli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; confermata l'Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; estesa la stessa aliquota ridotta alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (articolo 16, comma 4, Dlgs 115/2008) e alle forniture di servizi di teleriscaldamento (serve un provvedimento attuativo delle Entrate); programmato un intervento dell'Arera sugli oneri generali di sistema gas per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi.

#### **Fondi per il contrasto ai rincari energetici**

Istituiti due fondi con dotazione 2023, rispettivamente, di 220 e di 400 milioni di euro. Il primo è destinato al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Cinquanta milioni sono utilizzabili dall'Arera per sospendere fino al 31 gennaio 2023 i procedimenti di interruzione della fornitura ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto del gas. Il secondo fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo straordinario agli enti territoriali a fronte delle maggiori spese energetiche sostenute, con lo scopo di garantire la continuità dei servizi erogati da comuni, città metropolitane e province.

#### **Modifiche alla disciplina del regime forfetario**

Innalzato da 65mila a 85mila euro il limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014). Introdotta anche una disposizione per contrastare possibili effetti distortivi: se si superano i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata, con debenza dell'Iva a partire dalle operazioni che portano allo sfioramento di quel tetto.

#### **Tassa piatta incrementale per persone fisiche partite Iva**

Introdotta, per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni non in regime forfetario, un meccanismo di tassazione alternativo, più vantaggioso dell'Irpef ordinaria, in base al quale è possibile assoggettare a un'imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare. La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

## **Detassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti**

Ridotta dal 10% al 5%, per l'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa, fino a un massimo di 3mila euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari, l'anno prima, di redditi non superiori a 80mila euro.

## **Ammortamento fabbricati strumentali dei commercianti al dettaglio**

Maggiore deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali delle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non, compresi i grandi magazzini, individuate da specifici codici Ateco: il relativo coefficiente passa dal 3 al 6% per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro. Potranno usufruirne anche le imprese immobiliari in relazione ai fabbricati dati in locazione a imprese esercenti una delle attività indicate, sempre che entrambi i soggetti, locatore e utilizzatore, appartengano allo stesso regime di tassazione di gruppo. Da un provvedimento delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, le disposizioni attuative.

## **Iva sui prodotti per l'infanzia e la protezione dell'igiene femminile e sul pellet**

Giù al 5% l'Iva sui prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili e su alcuni prodotti per l'infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli. Scende invece dal 22 al 10%, ed esclusivamente per il 2023, l'aliquota Iva sul pellet.

## **Agevolazioni "prima casa" per under 36**

Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto); niente imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento.

## **Detrazione Irpef per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica**

Reintrodotta l'agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari. Consiste in una detrazione dall'Irpef lorda pari al 50% dell'Iva corrisposta in relazione all'acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità.

## **Limiti alla deducibilità dei costi black list**

Ripristinati i limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti lì domiciliati: i "costi black list" tornano a essere deducibili solo entro il loro valore normale, a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

## **Affrancamento degli utili da partecipate estere**

Prevista la possibilità di escludere da imposizione, in capo al partecipante residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utili risultanti dal bilancio del partecipato estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. Per l'affrancamento, la cui opzione è esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell'ambito dell'attività d'impresa, occorre versare, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022, un'imposta sostitutiva del 9% (soggetti Ires) ovvero del 30% (contribuenti Irpef), ridotta di tre punti percentuali per gli utili percepiti entro il termine per il saldo delle imposte 2023, a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. Per le disposizioni attuative della disciplina, è previsto un decreto Mef entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

## **Plusvalenze realizzate da soggetti esteri**

Attratte a tassazione in Italia, come redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze realizzate da contribuenti non residenti derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti residenti all'estero, il cui valore deriva, per più della metà, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel nostro Paese. Nel conteggio non rientrano gli "immobili merce" alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e gli "immobili strumentali" direttamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa. La novità non riguarda le plusvalenze realizzate dagli Oicr di diritto estero istituiti negli Stati membri Ue e in quelli aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

## **Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice**

Per le società commerciali torna l'opportunità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività. Lo status di socio deve sussistere al 30 settembre 2022 ovvero l'iscrizione nel libro soci deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2022. Per l'operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, va pagata - in due rate (il 60% al 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023) - un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell'immobile anziché il valore normale (la tassazione sale al 10,5% per le società non operative). Se per effetto dell'assegnazione la società annulla riserve in sospensione d'imposta, per esse si versa un'imposta sostitutiva del 13%. Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano l'imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa. Le regole per l'assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.

## **Estromissione dei beni dell'impresa individuale**

Riproposta l'estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell'impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% (di cui, il 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto. L'estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 31 ottobre 2022 e va posta in essere entro maggio 2023, con decorrenza degli effetti, comunque, sin dal 1° gennaio.

## **Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni**

Ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento - entro il 15 novembre 2023 (in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

3% annuo) - di un'imposta sostitutiva, ora incrementata dal 14 al 16%. Questa va applicata sul valore certificato da un'apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Vi vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per esse, l'imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.

### **Contributo di solidarietà per il caro energia**

Istituito un contributo di solidarietà straordinario per l'anno 2023 a carico di chi produce energia elettrica o gas metano, estrae gas naturale, rivende energia elettrica, gas metano e gas naturale, produce, distribuisce e commercializza prodotti petroliferi. È dovuto se almeno il 75% dei ricavi del 2022 (più precisamente, del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023) deriva da quelle attività. Il contributo, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi né dell'Irap, è pari al 50% del maggior reddito Ires conseguito nel 2022 eccedente di almeno il 10% la media dei quattro anni precedenti; deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. Apportate anche alcune modifiche alla disciplina dell'analogo contributo introdotto per il 2022 (articolo 37, Dl 21/2022). Se a seguito di tali variazioni l'importo è maggiore di quello che era risultato complessivamente dovuto entro il 30 novembre scorso, la somma residua va pagata entro il 31 marzo 2023; se, viceversa, ne scaturisce un contributo minore, l'eccedenza è compensabile tramite F24 a partire dal 31 marzo 2023.

### **Operatività delle partite Iva**

Ulteriore misura di presidio preventivo per evitare il rilascio di partite Iva a soggetti che presentano profili di rischio. L'Agenzia delle entrate, a seguito di specifiche analisi, invita il contribuente a esibire le scritture contabili per verificare l'effettivo esercizio dell'attività; in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, chiude d'ufficio la posizione. Il destinatario del provvedimento di cessazione è punito con una sanzione di 3mila euro e, per riaprire partita Iva, deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno di 50mila euro o, se superiore, per l'importo ancora dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura d'ufficio.

### **Vendite tramite piattaforme digitali**

Nuovo adempimento per i soggetti Iva che, tramite un'interfaccia tipo mercato virtuale, piattaforma o portale, facilitano le vendite di determinati beni (li individuerà un decreto Mef): dovranno comunicare al Fisco i dati sui fornitori e le operazioni fatte nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi.

### **Bonus investimenti nel Mezzogiorno**

Prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta introdotto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 98, legge 208/2015) a favore delle imprese che acquistano beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

### **Bonus investimenti nelle Zes del Mezzogiorno**

Prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (articolo 5, comma 2, Dl 91/2017).



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

## **Bonus ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno**

Confermato per il 2023 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maggiorato rispetto all'aliquota nazionale, a favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (articolo 1, comma 185, legge 178/2020).

## **Contabilità semplificata per le imprese minori**

Ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata: dal 2023 rappresenterà il regime "naturale" per le imprese che realizzano ricavi annuali non superiori a 500mila euro (fino a oggi il limite era a quota 400mila euro), se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a 800mila euro (100mila in più degli attuali 700mila), se esercenti altre attività.

## **Bonus mobili**

Incrementato a 8mila euro, per il 2023, l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per il 2024, il tetto resta a 5mila euro.

## **Assegno unico per figli a carico**

Dal 2023, importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli. Rese strutturali, infine, le misure a favore dei figli disabili, inizialmente previste solo fino al 31 dicembre 2022.

## **Bonus barriere architettoniche**

Prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter, DL 34/2020). Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

## **Limite all'utilizzo del contante**

Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

## **Bonus investimenti 4.0**

Spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine lungo per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (cioè, per i quali, a quella data, l'ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del credito d'imposta con le più "generose" percentuali fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%).



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

## **Bonus psicologo**

Confermato il contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all'albo degli psicologi, già erogato per l'anno 2022 fino a un massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce dell'Isee, comunque non oltre i 50mila euro. Il bonus viene ora innalzato fino all'importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024

## **Carte per le spese culturali dei giovani**

Cambiano, dal 2023, i criteri per l'assegnazione ai giovani di contributi per l'acquisto di biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché per corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera. In luogo di 18App, sono ora previste: una "Carta della cultura Giovani", per gli appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello di compimento dei 18 anni; una "Carta del merito", per gli iscritti alle scuole superiori che conseguono il diploma a non più di 19 anni con voto di almeno 100 centesimi, assegnata e spendibile nell'anno successivo a quello del diploma e cumulabile con la "Carta della cultura Giovani".

## **Zfu sisma Centro Italia**

Prorogate per un'altra annualità le esenzioni in materia di imposte sui redditi, Irap, Imu, contributi previdenziali e assistenziali, riconosciute a imprese e professionisti con sede principale o unità locale all'interno della Zona franca istituita nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016 e che, a causa di quegli eventi, hanno visto il fatturato ridursi di almeno il 25% nel quadrimestre settembre - dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015 (articolo 46, DI 50/2017).

## **Semplificazioni per pubblici esercizi**

Ulteriore proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, per la norma che ha permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, durante l'emergenza Covid, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (tipo dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l'ordinaria tempistica per la loro rimozione.

\*\*\* \*\*

## **Novità in materia di lavoro**

### **Riduzione cuneo fiscale**

Confermato per il 2023 l'esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati: spetta se la retribuzione imponibile non supera i 2.692 euro al mese, pari a 35mila euro annui. Il beneficio è innalzato al 3% se la retribuzione non eccede i 1.923 euro mensili, cioè 25mila euro annui.

### **Esonero sui contributi inps a carico dei lavoratori**

In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
  - 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
- La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità.

## **Sgravi contributivi**

### **Esonero contributivo per l'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza**

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.

In particolare, i datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza possono beneficiare di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **Esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36**

Le nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023 possono beneficiare dell'esonero contributivo totale, per un importo massimo pari a 8.000 euro l'anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Anche in tal caso l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **Sgravio contributivo per l'assunzione di donne**

Ai datori di lavoro è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Come per i precedenti sgravi, anche l'efficacia di detta agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.



**FAR.MED.**

Via Benedetto Croce 66/68  
00142 Roma  
Tel. +39 06 5414218  
Fax. +39 06 5943608

## **Congedo parentale**

Nella Legge di bilancio è stato aggiunto un mese di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Per l'attuazione di tale disposizione dobbiamo attendere la circolare applicativa dell'Inps.